



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 9 marzo 2022

Basta dichiarare un euro e la dichiarazione diventa da omessa a infedele

Ordinanza 10668 del 22 aprile 2021 Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, in tema di Irap, ma il concetto può essere esteso anche a Iva, Ires e Irpef, dichiara che **“la dichiarazione infedele presentata dal contribuente ai fini Irap, anche quando indichi un valore non verosimile, non è equiparabile alla omessa dichiarazione”**.

Nel caso il contribuente aveva indicato un solo euro ed appare evidente che seppur inverosimile detta presentazione salva il contribuente dalla contestazione dell'omissione e fa utilizzare un quadro sanzionatorio diverso.

Nei casi di **omessa presentazione** della dichiarazione il **D.Lgs. n. 471/97** prevede l'applicazione di una **sanzione amministrativa** molto pesante, in quanto la fattispecie di è relativamente grave.

La sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo del 120% ad un massimo del 240% dell'ammontare delle imposte dovute. L'imposta minima applicabile è di **250,00 euro**. In caso di **redditi prodotti all'estero** è previsto un **aumento di 1/3 della sanzione** minima applicabile. Nel caso in cui **non siano dovute imposte** è prevista, invece, una **sanzione da 250,00 euro a 1.000,00 euro**, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

La **dichiarazione infedele** è soggetta a una **sanzione amministrativa**, che va: **dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta**. Tali sanzioni possono essere ridotte facendo ricorso allo strumento del **ravvedimento operoso**, disciplinato dall'art. 13 D.Lgs. 472/1997.